CAPITOLO V

NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17 - Obbligo di esecuzione di opere edilizie a regola d'arte.

Gli edifici pubblici o privati con sette o più vani,entro e fuori terra,debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o struttura metallica,ai sensi dell'Art. 3 legge 25 novembre n° 1684.

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire ed in particolare:

a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali,o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche.Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani,i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza del terreno;

b) le fondazioni,ove possibile,devono posare su roccia lapidea opportunatemente sistemata in piani orizzontali e denudata nel cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte coerenti,purchè di buona consistenza ed opportunatamente protette dall'azione delle acque;debbono inoltre essere collegate tra loro da n reticolo di travi;tali collegamenti devono essere proporzionati in modo che siano in grado di sopportare una forza assiale di trazione e di compressione pari ad un decimo del maggiore dei carichi verticali presenti alle due estremità del

collegamento stesso.E' consentito omettere tali collegamenti purchè la struttura sovrastante venga verificata per uno spostamento relativo dei punti tra i quali viene omesso il collegamento.

Quando non sia possibili raggiungere i terreni di cui sopra,e si debba fondare su terreni di riporto,si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica dell'arte del costruire.

Per i ponti,viadotti,torri ed in genere costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale,e per edifici di particolare importanza soggetti,in base alle leggi vigenti,al al preliminare parere agli organi di consulenza tecnica dello Stato,i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica,redatta da una persona di riconosciuta competenza in materia,sulle caratteristiche del suolo e del suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche,anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti,non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche agli effetti della legge 25.11.1962 n° 1684.

c) le fondazioni possono essere realizzate con muratura ordinaria purchè sul piano di spiccato venga disposto un cordolo di calcestruzzo armato di larghezza pari a quella della muratura sottostante e di altezza minima pari almeno alla metà della larghezza;

d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali ed accurati magisteri.

Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato.Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari,la muratura deve essere interrotta da ricorsi

orizzontali di mattoni pieni a due filari o di fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm 12 estesi,nell'uno o nell'altro caso,a tutta la larghezza del muro.La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare m 1.60 da asse ad asse.I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti.

I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico accidentale di almeno 200 kg a mq;

e) le strutture dei piani fuori terra e di in particolare le ossature delle coperture non devono,in alcun caso,dare luogo a spinte,le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci,evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;

f) le travi in ferro dei solai a voltine e taveloni devono poggiare sui muri per almeno 2/3 dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui a seguente comma.Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di cm 40 o cm 30 gli appoggi non possono essere inferiori a cm 30 o cm 25 rispettivamente.Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono,essere almeno ogni m 2.50 rese solidali tra loro in corrispondenza del muro di comune appoggio.

g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda,un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti.Tali cordoli

debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di cm 20.La loro armatura longitudinali deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato,una in corrispondenza di ciascun angolo,e le legature trasversali,devono essere poste alla distanza di cm 25-30.

Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare in nessun caso inferiore a kg 50 per mc di conglomerato.

h) in solai in cemento armato,normale o precompresso, e quello di tipo misto,anche quando fabbricati,devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente.Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggior dei solai contigui.

I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presente le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per l'esecuzione e l'accettazione dei solai in conglomerati cementizio con laterizi e con armatura metallica;

i) per tutte le strutture in cemento armato,normale o precompresso,debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazioni dei leganti idraulici e,per la loro esecuzione,le norme relative alle opere in cemento armato semplice od armato o in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione;

l) è vietato eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di

eccezionale importanza storica,artistica ed archeologica.

E' fatto obbligo ai proprietari,allorchè si dovesse provvedere a riparazione di guasti nel tempo oppure nella trasformazione di edifici esistenti,di ridurre,riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 18 - Cautele contro danni e molestie.

Chiunque intenda eseguire opere edilizie,siano esse nuove costruzioni,o riparazioni,o riforme o demolizioni di fabbricati,deve usare tutte quelle cautele necessarie a rimuovere qualsiasi pericolo di danno alle persone ed alle cose e deve attenuare,nei limiti del possibile,la molestia ai terzi.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti alle vie e agli spazi pubblici,se le opere di chiusura comportano l'occupazione temporanea dell'area pubblica,il proprietario deve preventivamente chiedere l'autorizzazione del Sindaco mediante apposita domanda,nella quale siano specificate la località,l'estensione e la presumibile durata dell'occupazione.

Gli asiti devono essere di aspetto decoroso,di altezza adeguata e con gli angoli imbiancati;ogni angolo sporgente deve inoltre essere munito,a cura del proprietario, di lanterna rossa.

Il Comune ha facoltà di utilizzare,senza corrispondere compenso alcuno,la superficie esterna degli assiti per il servizio delle affissioni,sia esso esercitato direttamente che appaltato. Le ante di aperture di

acceso dei recinti debbono aprirsi verso l'interno e rimanere chiusi con serratura nelle ore di sospensione dei lavori.Entro il perimetro della zona dei lavori debbono essere osservate le particolari disposizioni di sicurezza per il lavoro di cui al D.P. 07.01.1956 n°164.

Art. 19 - Strutture provvisionali protettive.

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio,impalcature,scale,parapetti ecc.) debbono avere i requisiti di stabilità o protezione atti a garantire l'incolumità delle persone o delle cose.

In particolare si debbono rispettare tutte le norme stabiliti dai regolamenti per la prevenzione degli infortuni e provvedere alle successive modifiche che eventualmente fossero dettate.

In caso di inadempimento l'Amministrazione comunale può dettare le prescrizioni ed adottare i provvedimenti che riterrà necessari

Art. 20 - Cautele da eseguire nelle opere di demolizione.

Nelle opere di demolizione ed in caso di distacco di materiali voluminosi o pesanti,debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone ed a cose,e,in particolare,scuotimenti di terreno con conseguente molestia o danno dei fabbricati finitimi.Sulla via pubblica non posonom calarsi materiali di demolizione e,ove ciò sia indispensabile,i materiali stessi debbono essere portati o fatti giungere a terra entro panieri o mediante appositi condotti,con corde o latri mezzi

precauzionali riconosciuti idonei. Se nell'esecuzione di scavi,si facciano ritrovamenti di presumibile interesse storico,artistico ed archeologico,si dovrà dare immediato avviso al Sindaco per i provvedimenti del caso,e , frattanto,si dovranno sospendere i lavori in modo da lasciare intatte le prescrizioni delle leggi vigenti in materia richiamata dall'ultimo comma dell'Art. 932 del codice civile.

Art. 21 - Aggetti e sporgenze degli edifici.

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico,sono vietati:

a) aggetti e sporgenze superiori a cm 10 fino all'altezza di 2.50 del piano del marciapiede e aggetti fino a cm 20 fino alla quota consentita per i balconi;

b) i balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a m. 8.00, o m. 6.00 se l'edificazione è consentita su un solo lato.

c) l'aggetto in ogni suo punto non può essere ad una altezza inferiore a m. 3.00 dal piano del marciapiede rialzato o a m.4.50 nel caso di marciapiede non rialzato;

d) i balconi non debbono sporgere dal filo del fabbricato più di un decimo della larghezza stradale quando essa sia superiore a m. 10.00,larghezza che comunque non può superare m 1.20 sia se il balcone sporga su spazio pubblico che privato,ed essere di

massimo cm 60 quando la strada sia di larghezza inferiore ai 10.00 m. fino a 8.00 m.;la sporgenza di 60.00 cm è consentita anche per le strade con larghezza di m. 6.00 sempre che la costruzione sia consentita da un solo lato;

e) i balconi totalmente chiusi (bow-window) o con più di due lati chiusi,sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a m. 12.00 o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale,e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno m. 3.50.

CAPITOLO VI

NORME GENERALI PER TUTTE LE ZONE

Art. - 22 Norme particolari per l'altezza degli edifici

L'altezza massima degli edifici è definita per le singole zone dallo strumento urbanistico e da particolari norme vigenti,tenuto conto del D.M. 16.01.1975 sulle zone sismiche,ad eccezione dei singoli volumi tecnici cosi come definiti dalla circolare n°6249 del 16.01.1972 dell'Assessorato all'urbanistica.

Agli effetti della determinazione dell'altezza degli edifici le vie private sono assimilate agli spazi pubblici.

Art. -22 /a - Limitazione delle altezze in funzione della larghezza stradale.

Quando un edificio,con più di due piani di elevazione,con qualsiasi struttura sia costruito,prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade,la minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada,non deve essere inferiore a 10.00 m.;l'altezza massima dell'edificio per ciascun fronte,non deve essere superiore al doppio della suddetta minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada.

Agli effetti del presente punto deve intendersi:

a) per *contorno* dell'edificio la proiezione in pianta del fronte dell'edificio

stesso,escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;

b) per *strada* l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli nonchè lo spazio inedificato non cintato aperto alla circolazione pedonale;

c) per *ciglio* la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto b);

d) per *sede stradale* la superficie formata dalla carreggiata ,dalle banchine e dai marciapiedi;

Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito,nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo a partire dall'angolo,pari alla larghezza della strada su cui prospetta un'altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

Art. - 23 Spazi interni agli edifici.

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore di 3/4 del perimetro.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a) *cortile* .Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 8.00 e la superficie del pavimento superiore ad 1/4 di quella delle pareti che la circondano;

b) *patio*. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano,con normali minime non inferiore a m. 6.00 e pareti circostanti di altezze non superiori a m. 4.00;

c) *chiostrina*. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie

minima pari ad 1/8 di quella delle pareti circostanti,le quali non abbiano altezze superiori a m. 12.00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra o apertura pari a 3.00 m.;

d) *cavedio*. **Si intende per cavedio uno spazio interno per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne,di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a 0.65 mq e sulla quale non si aprono luci o finestre.Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza .**

Art. -24 Cortili chiusi.

I cortili chiusi dovranno avere dimensioni prescritte dal presente Regolamento e la domanda di licenza edilizia dovrà essere corredata dai dati di verifica di cui all'Art.9 comma b).

Nelle aree cui è ammessa l'edificazione in serie chiusa,qualunque spazio libero privato,sarà equiparato,agli effetti della regolamentarità ai cortili chiusi

Nella misurazione,tanto della superficie del cortile,quanto della superficie delle pareti,si prescinde dalle rientranze che abbiano il lato aperto inferiore a m. 5.00 e profondità non maggiore della metà del detto lato aperto purchè il lato di apertura della rientranza non abbia sviluppo inferiore a quello della parete di fondo.

Agli effetti del calcolo dei cortili per le nuove costruzioni,i lati dei cortili confinanti con le altre proprietà,tanto se lungo questi non esistono

fabbricati quanto se ne esistono di altezza inferiore verranno computati come pareti di altezze pari alla massima consentita per la zona,salvo computarne la maggiore altezza quando essa esista effettivamente e la minore altezza se tra i confinanti esiste perpetua "altius non tollendi" legalmente trascritta.

I corpi di fabbrica legalmente delimitati da un'area di cortile chiuso,non potranno avere un'altezza superiore a quella massima di zona quando non sono realizzati in fregio a spazi pubblici.

Quando il piano utile del cortile è ribassato rispetto al piano stradale,l'altezza delle pareti dovrà essere riferita alla quota del piano del cortile.

La distanza fra le finestre dei locali di abitazione e le pareti antistanti,misurata normalmente ed in corrispondenza del punto mediano delle finestre non deve essere inferiore a m. 6.00

L'area di cortile potrà essere tanto di ragione esclusiva dell'edificante,come appartenente a diverse proprietà infinitime.

In questo caso i cortili confinanti possono,agli effetti del presente articolo,considerarsi come un unico cortile,purchè ciò risulti da convenzioni di servitù perpetua da stipularsi tra i rispettivi confinanti a loro spese e per atto pubblico o con scrittura privata con firme autentiche dal notaio,da consegnare in copia autentica con unica nota di trascrizione al Comune stesso.I muri divisori di proprietà nei cortili formati ai sensi del presente articolo,quando non eccedono l'altezza di metri 1.00 misurata nel modo stabilito per il calcolo delle superfici delle

pareti,vengono considerati come inesistenti.

I cortili di forma irregolare (poligono rientranti e simili) o oblunga (lunghezza media maggiore di tre volte della larghezza media) devono essere suscettibili di scomposizione in cortili regolamentari a se stante.

Per quelli di forma allungata,in corrispondenza delle dividenti dei cortili elementari si considerano pareti ipotetiche dell'altezza pari a quella massima di zona.

In casi speciali il Sindaco può stabilire quelle particolari prescrizioni che valgono a soddisfare in equa misura le esigenze dell'igiene ,sentito l'Ufficiale sanitario.

Art. 25 - Disposizioni per i cortili esistenti e per le costruzioni nei cortili.

E' vietata qualsiasi opera edilizia in cortili esistenti di dimensioni non regolamentari:Sulle aree esistenti destinati a cortile di superficie regolamentare,anche se comune,è ammessa la copertura totale del cortile per la costruzione di autorimesse ai sensi dell'Art. 20 della legge 765 del 1967,purchè la quota di copertura sia a livello della quota del pavimento dei locali abitabili più bassi prospiciente il cortile,la copertura suddetta sia facilmente accessibile per la pulizia e i locali sottostanti siano adeguatamente areati,ed inoltre:

a) abbiano copertura piana non praticabile a quota non superiore a metri 3.00 del piano utile del cortile,nel caso siano staccate dagli altri edifici;

b) abbiano altezza non superiore al livello dei davanzali del piano

rialzato,nel caso che dette costruzioni siano addossate alle pareti dell'edificio stesso;

c) occupino complessivamente un'area non superiore al quinto dell'area del cortile.

Può essere inoltre consentita la copertura parziale o totale del cortile,con vetrate,lucernai o tetti piani,alla quota massima del pavimento dei locali abitabili più bassi prospicienti i cortile,la copertura suddetta dovrà essere facilmente accessibile per la pulizia,non deve portare pregiudizio di alcun genere alle abitazioni circostanti e gli ambienti sottostanti dovranno risultare adeguatamente areati.

Art. -26 Patio.

Può essere utilizzato per dare luce ed aria a locali di servizio,come gabinetti,cucine ecc.

Art. -27 Cavedi e chiostrine.

Nelle nuove costruzioni non è ammessa l'areazione ed illuminazione tramite cavedi,neppure per locali di servizio,scale,.corridoi ecc.

Art. -28 Superficie ed altezza dei locali - classificazione dei piani.

Sono piani abitabili quelli in cui predominano i locali di categoria A1,A2, e S1.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2,S3,anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2,appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti,a condizione che questi non eccedano 1/10 della superficie del piano.

Nel caso di soffitto non orizontale,il locale può lo stesso considerarsi abitabile e rientrare nella categoria A purchè la sua altezza minima sia di m. 1.60.

Sono ammessi i soppalchi,cioè solai intermedi,nei locali di categoria A e S,semprechè l'altezza minima netta della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti rispettivamente per le varie categorie di locali.

La parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.

Nei locali di categoria A sono ammessi soppalchi praticabili,fino ad una superficie massima pari al 25% del locale stesso,con altezza minima netta di m.2.00 sia al di sotto che al di sopra del soppalco.

- Sottotetti-

I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili o non abitabili.

Quelli non abitabili non vengono computati nel volume consentito se l'altezza minima tra pavimento e soffitto non superi i 2.30 mt., semprechè siano dotati di adeguato controssoffito pari all'altezza sopra indicata.

Per i sottotetti abitabili, anch'essi muniti di adeguato controssiffitto,è

ammessa una altezza minima tra pavimento e soffitto di mt 2.30 misurata alle pareti verso l'imposta del tetto,purchè l'altezza media non sia inferiore a mt 2.80.

L'areazione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire eslusivamente mediante lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso.

Art. -28 /a Coperture.

Le coperture,i loro aggetti e i volumi tecnici sporgenti da esse devono considerarsi elemento architettonico dell'edificio e,pertanto,la loro realizzazione deve rispondere a precise descrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali ai prospetti ed alle coperture stesse:

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino le stesse,attraverso pozzetti sifonati, nella rete comunale.

Art. -29 Areazione ed illuminazione dei locali.

Ogni locale di abitazione deve avere almeno una finestra opportunatamente collocata,che si affacci direttamente verso gli spazi pubblici o cortili.E'consentita la mancanza di finestre solo per brevi corridoi e per piccoli vani di disimpegno.

Per i corridoi di uso comune per l'accesso a più appartamenti o a scale,è richiesta conformazione planimetrica tale da evitare notevole sviluppo,ristrettezze di passaggio ed andamento irregolare.

Quando in un vano abitabile vi è una sola finestra,essa deve avere una superficie netta non inferiore a mq 1.60.

Le finestre dei sotterranei devono essere protette con inferriate e con reti metalliche a fitta maglia facilmente rimovibili e con altri sistemi equivalenti di chiusura.

Art. - 30 Sotterranei-cantine-vespaio.

I locali a piano terra devono essere muniti di vespaio areato di altezza non minore di cm 30.Non può essere adibito a locali di categoria A quegli edifici il cui pavimento si trovi a quota inferiore a quella del marciapiede.

L'uso dei sotterranei per locali di categoria A2 (negozi ecc.) è subordinato alle seguenti condizioni:

a) il piano di calpestio del seminterrato deve essere ad una quota superiore al livello massimo delle acque del sottosuolo,almeno di mt 0.50 sul piano di spiccato del marciapiede;

b) scarico regolamentare delle acque,affinchè non si verifichino rigurgiti;

c)altezza minima dei locali di mt 3.00 con sporgenza minima netta di mt 1.50 sul piano spiccato;

d) pavimento unito ed impermeabile,muri protetti efficaciamente contro l'umidità del suolo;

e) superficie netta di diretta illuminazione pari ad un 1/10 della superficie del locale.

Art. 31 - Latrine - Bagni - Docce.

Ogni alloggio,anche se costituito da un solo locale, deve essere provvisto di latrina e bagno o doccia opportunatamente collocati nell'alloggio,l'accesso alla latrina deve avvenire da disimpegno o antilatrina e mai direttamente da locali di abitazione o da cucina.

Per i locali destinati a negozi il numero delle latrine è calcolato in regione di una latrina per ogni esercizio e ogni tre luci.

I dormitori per più persone,i convitti,gli educandati,gli alberghi e simili,devono avere almeno una latrina per ogni 20 persone,separati per uomini e donne.

Gli ambienti di latrina devono avere superfici almeno di mq 1.20 e lato minore di almeno mt 1.00.

Il pavimento e rivestimento delle pareti (il rivestimento deve essere fino ad una altezza di mt 1.50) devono essere di materiale impermeabile di facile pulitura.

Le pareti di separazione degli altri locali non devono avere uno spessore a cm 12. Le latrine devono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno a mezzo di finestre o lucernari della superficie almeno di mq 0.60.Quando si tratti di latrine prive di areazione diretta in soprannumero a quelle obbligatorie per l'appartamento o che siano al servizio di studi,uffici,camere da letto singole ed in altri casi eccezionali,su parere

dell'Ufficiale sanitario,sarà concessa la ventilazione mediante canne di aspirazione che dovranno sfociare liberamente sul tetto dello stabile ed essere attivate con ventilazione meccanica capace di assicurare una aspirazione pari a 15 vol/h.

Art. 32 - Acqua potabile.

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuibile in modo proporzionale al numero dei locali abitati,in modo di garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio e deve prevenire dalla conduttura comunale o da impianto privato.

L'acqua potabile prodotta da pozzi privati dovrà risultare potabile dall'analisi dei laboratori d'igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'autorità sanitaria.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di acqua potabile.

Art. 32/a - Corridoi.

I corridoi della lunghezza di oltre 8 metri debbono avere illuminazione e d areazione diretta mediante una finestra e essere di larghezza non inferiore a mt 1.20

Art. 33 - Cappe ai camini.

I prodotti gassosi della combustione ed i vapori dovranno essere

eliminati dai locali mediante cappe e relative canne,o altri mezzi di riconosciuta efficacia.Nelle case di nuova costruzione e,a giudizio del Sindaco,anche nelle case preesistenti,le cappe per i fornelli a gas o altro combustibile,devono avere le canne impermeabili,di superficie liscia chimicamente inattaccabile,di sezione adeguata.

Le bocche dei camini devono risultare più alte almeno di mt 1.00 rispetto al colmo dei tetti,ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 mt.

Il nulla osta dei Vigili del fuoco è indispensabile per la concessione di della dichiarazione di abitabilità e/o di agibilità ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale ed industriale,oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo,salvo che un funzionamento completamente elettrico.

Art. 34 - Fognature - pozzi neri - e deflusso acque meteoriche.

Tutti gli scarichi di acque bianche,anche meteoriche,e luride devono essere convogliate nella fognatura.

I condotti degli scarichi devono essere muniti di sifone ispezionabile prima di raccordarsi alla fognatura comunale,o comunque ai collettori principali.

I condotti degli scarichi devono essere di un diametro adeguato ed essere costruiti a regola d'arte con materiale idoneo ,lo smaltimento terminale deve avvenire con sistema e destinazione approvati dalle

autorità competenti.

Non è consentita la costruzione di pozzi neri nel caso non esista la rete fognante e per particolari difficoltà di smaltimento con totale e parziale depurazione delle acque luride.Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e depurazione di fattura artigianale,costruiti in loco.

Tutti i fabbricati devono essere muniti di canale di gronda e pluviali per le acque meteoriche.

E' vietato in modo assoluto lo scarico sul suolo pubblico.

I tubi di scarico su facciate prospicienti il suolo pubblico devono essere incassati nel muro per almeno mt 3.00 dal livello stradale.

In nessun caso sarà permessa nel territorio del Comune la costruzione di pozzi a dispersione.

Art. 35 - Scale.

Gli edifici per uso abitazione devono essere provvisti di scale dalla base ala sommità in numero tale che si abbia almeno una scala ogni quattrocento metri di superficie coperta.

Le rampe di scala devono avere una larghezza di almeno mt 1.00 e l'alzata non superiore a cm 18 e non potranno contare più di 14 alzate consecutive.

Tutte le scale che servono più di un piano oltre al piano terreno devono essere ventilate ed illuminate mediante finestre aperte all'area aperta.